



# Comune di Scillato

## PROVINCIA DI PALERMO

CAP.90020

TEL.0921.663025 FAX.0921.663196

---

### AREA AMMINISTRATIVA

COPIA

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N. 40 DEL 01.03.2017

OGGETTO: Dipendente contrattista a tempo determinato e part time Si.ra (omissis).  
Calcolo periodo di comporta.  
Applicazione art. 21 CCNL del 6 Luglio 1995 e art.7 Comma 10 lett.b) del CCNL  
Del 14 Settembre 2000.

Area Amministrativa
Determina n. 22 Del 01.03.2017

Il Responsabile del Servizio  
F.TO *Dr.ssa Quagliana Agnese*

**PREMESSO** che la disciplina contrattuale delle assenze per malattia dei dipendenti a tempo indeterminato, contenuta nell'art. 21 del CCNL del 6 luglio 1995, come modificata dall'art.10 del CCNL del 14 settembre 2000, oltre a configurarsi quale norma generale a tutela del posto di lavoro del dipendente, quantifica in maniera specifica il periodo di tempo massimo (c.d. periodo di comparto), superato il quale il rapporto di lavoro può essere risolto;

**CHE** la norma su richiamata stabilisce in 18 mesi, rapportati all'arco temporale di tre anni, il limite entro il quale i vari episodi di malattia, sia lunghi e continuativi che brevi e intermittenti, sono sommati a ritroso, a partire dall'evento morboso in atto, per stabilire se sia superato il periodo massimo di tolleranza delle assenze per malattia del dipendente a tempo indeterminato;

**CHE** il comma 7 dell'art. 21 dello stesso CCNL, nell'ambito dei 18 mesi, individua diversi periodi di assenza ai quali rapportare le differenti percentuali di retribuzione da corrispondere al dipendente secondo proporzioni fissate nella Tabella "A" allegata al CCNL integrativo sottoscritto il 13 maggio 1996;

**CONSIDERATO** che l'art. 16 del CCNL del 6 luglio 1995, in riferimento alle assunzioni a tempo determinato ha mantenuto, in quanto compatibili, i criteri generali stabiliti dall'art. 21 dello stesso contratto, criteri che continuano a trovare applicazione essendo stati richiamati integralmente nell'art. 7, comma 10 del CCNL del 14 settembre 2000;

**CHE** l'art.7, comma 10, lett. b) del CCNL del 15 settembre 2000 stabilisce che ai dipendenti con contratto a termine, in caso di assenze per malattia, si applica l'art. 5 del Decreto Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

**CHE** la norma sopra richiamata prevede che ai lavoratori pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici connessi alla malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, stabilendo altresì che tale periodo è quello massimo retribuibile;

**CHE** il suddetto art. 7, comma 10, lett. b) del CCNL del 15 settembre del 2000, stabilisce inoltre che i periodi per i quali spetta il trattamento economico intero e quelli per i quali spetta il trattamento ridotto sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 21, comma 7, del CCNL del 6 luglio 1995, proporzionalmente alla diversa durata del periodo di conservazione del posto che, di regola è pari alla durata del contratto e non può, in ogni caso, superare i 18 mesi previsti per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

**CHE**, ai fini del trattamento economico da corrispondere nell'ambito del periodo massimo retribuibile dei dodici mesi, bisogna rispettare la proporzione valida per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in virtù della quale:

- i primi 9 mesi su 18 (la metà del periodo massimo retribuibile) sono retribuiti al 100%,
- i successivi 3 mesi ( 1/6 del periodo massimo retribuibile) su 18 sono retribuiti al 90%
- gli ulteriori 6 mesi ( 1/3 del periodo massimo retribuibile )su 18 sono retribuiti al 50%;
- eventuali seguenti periodi di assenza, oltre a costituire presupposto per l'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, comportano la decurtazione totale della retribuzione;

•

**VISTO** l'art. 6, comma 8, del CCNL del 14.9.2000 il quale stabilisce espressamente che in caso di part-time verticale tutte le diverse forme di assenza si riducono in proporzione al numero di giornate di lavoro prestate nell'anno, comprese quelle per malattia;

**CONSIDERATO**, pertanto, necessario riproporzionare sia il periodo massimo di conservazione del posto previsto dall'art. 21 del CCNL del 6.7.1995, sia l'arco temporale di riferimento entro il quale computare il periodo stesso di conservazione del posto, sia i periodi di retribuzione intera e ridotta di cui al comma 7 del citato art. 21.

**CHE**, in conseguenza di tale riproporzionamento del periodo massimo di conservazione del posto, ai fini della verifica del suo eventuale superamento si computano solo i giorni di malattia del lavoratore coincidenti con quelli nei quali, in base all'articolazione dell'orario del rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa.

**CHE**, conclusivamente, alla stessa stregua dei dipendenti a tempo indeterminato, per i quali 18 mesi di assenza per malattia rappresentano il periodo massimo di garanzia della retribuzione (e dello stesso mantenimento in servizio) nell'arco di tre anni, per i dipendenti a tempo determinato e parziale il periodo massimo di tolleranza viene ricavato dal conteggio del periodo lavorato nell'arco dei dodici mesi precedenti l'ultimo evento di assenza per malattia;

**VISTO** l'art. 21 comma 7 bis del CCNL dell' 06.07.1995 e successive modifiche ed integrazioni che ha espressamente previsto che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita e assimilabili certificate dalle strutture competenti per legge, sono esclusi dal computo del periodo di comporto non solo i giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital relativi all'effettuazione di tali terapie, ma anche " i giorni di assenza dovuti alle citate terapie debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata"

**ACCERTATO** che la Sig.ra (omissis), dipendente dell'Amministrazione comunale a tempo determinato e parziale (omissis), titolare di contratto individuale di diritto privato con prestazione lavorativa a 19 ore settimanali articolate su quattro giorni lavorativi (part-time verticale), nel periodo compreso dal 09.1.2017 (ultimo episodio di malattia) al 09.01.2016 ,, nel quale sono ravvisabili n. 204 giornate lavorative, è risultata assente per n. 134 giorni ( decurtati i giorni di cui l'art. 21 comma 7 bis del CCNL dell' 06.07.1995) ed ha superato il periodo della tolleranza massima prevista per il mantenimento integrale della retribuzione così come dal prospetto appositamente redatto agli atti d'ufficio;

**CONSIDERATO** infatti che, in applicazione del principio di proporzionalità, in relazione alla durata prevista per la prestazione lavorativa nel contratto individuale, la retribuzione del 100% deve venire assicurata al dipendente in parola solo sino alla concorrenza di un tempo lavorato pari a gg. 104 ( 50% di 208 ) , i successivi 34 giorni ( 1/6 di 208) al 90% ed infine gli ulteriori 70 giorni (1/3 di 208) al 50% ;

**CHE** , pertanto alla dipendente, dovrà essere operata la decurtazione del 10% per un totale di 30 giorni;

**PRECISATO** che, nel caso in esame (prestazione su quattro giorni settimanali), assumono rilievo solo i giorni di malattia corrispondenti ai giorni di ogni settimana in cui il lavoratore deve rendere la sua prestazione e, nel caso in cui, nel giorno stabilito per la ripresa dell'attività lavorativa, il lavoratore si assenti di nuovo per malattia, nel computo del periodo di comporto si tiene conto anche degli eventuali giorni intermedi (ad esempio sabato e domenica se la ripresa del lavoro deve avvenire il lunedì ed invece il lavoratore persiste nello stato di malattia), in virtù della presunzione di continuità della malattia costantemente affermata dalla giurisprudenza, anche al fine di evitare sia situazioni di disparità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato, sia comportamenti assenteisti dei lavoratori a tempo parziale che, attraverso opportuni calcoli, potrebbero assentarsi per lunghi periodi di tempo. Tuttavia, la stessa giurisprudenza (Cass. Civ., sez. lav., 18.10.2000, n.13816; Cass. Civ., sez. Lav., 14.12.1999, n. 14065; App. Torino, 19.6.2000), anche se con riferimento al periodo di comporto del dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, ammette con uguale costanza che tale presunzione di continuità opera solo in mancanza di prova contraria che è onere del lavoratore stesso fornire.

VISTI

- La determina sindacale n. 16/2015 dei responsabili, delle posizioni organizzative;
- L'art. 183 del D. L.vo n. 267/2000;
- L'art. 16 del Regolamento di contabilità;
- La legge n. 127/97 e n. 191/98 nonché l L.R. n. 23 di recepimento e il D.L.vo n. 29/93 e successive modifiche che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizio.

DETERMINA

**Per** le motivazioni illustrate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

**RITENERE E DICHIARARE** che il dipendente Sig. (omissis), è incorso nel superamento del periodo massimo di tolleranza previsto dalla normativa vigente **per il mantenimento integrale della retribuzione in caso di malattia** ;

**PROCEDERE** alla decurtazione per n. 30 giorni con pagamento della retribuzione al 90%;

**NOTIFICARE** copia della presente determinazione al dipendente interessato , nel quale vengono omesse le generalità, in ottemperanza alla vigente normativa sulla privacy.;

**TRASMETTERE** copia della presente determinazione all'Area Contabile per i provvedimenti i competenza.

**Dare atto che la presente determinazione:**

- sarà esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di contabilità attestante la copertura finanziaria;
- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi.
- va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenuto presso l'ufficio di segreteria.
- va trasmessa per il tramite del Segretario Comunale, al Sig. Sindaco.

## SERVIZIO DI RAGIONERIA E CONTABILITA'

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria , ai sensi dell'art.55 comma 5, della legge 142\90, come modificata dalla legge 127\97 art.6 comma 11, recepita dalla L.R.n.23\98.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Scillato, li \_\_\_\_\_

F.TO Rag. Di Stefano Santo

---

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune, certifica su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente determinazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi

Dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

F.TO L'ADDETTO

F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_